

Ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2023)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

² Essa si applica ai prodotti di cui all'allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.

³ Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:

- a. alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
- b. alla semina o alla piantagione; oppure
- c. ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *antiparassitari*:
 1. le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure
 2. le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;

RU 2017 793

¹ RS 817.02

² RS 813.1

³ RS 813.12

- b. *livello massimo per i residui (LMR)*: la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
- c. *CXL*: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
- d. *tolleranza all'importazione*: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
 - 1. per un prodotto l'utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
 - 2. per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
- e. *limite di determinazione*: la concentrazione di residui minima che, nell'ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.

² Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sui prodotti chimici, dell'OBioc e dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁵ sui prodotti fitosanitari (OPF).

Sezione 2: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui

Art. 3 Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui

¹ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.

² Prende in considerazione in tale contesto:

- a. il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l'essere umano;
- b. l'usuale documentazione scientifica;
- c. per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l'omologazione di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 9 OPF⁶;
- d. per i biocidi, l'articolo 17 OBioc⁷;
- e. lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell'esposizione ai residui;
- f. la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;

⁴ RS 813.11

⁵ RS 916.161

⁶ RS 916.161

⁷ RS 813.12

- g. l'assimilazione dell'antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
- h. la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall'impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
- i. le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
- j. se è stato fissato un CXL;
- k. se secondo il regolamento (CE) n. 396/2005⁸ è già stato fissato un livello massimo per i residui;
- l.⁹ se, nel caso di una richiesta di tolleranze all'importazione secondo l'articolo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all'utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;
- m. i dati della sorveglianza;
- n. altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.

³ I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell'allegato 2.

Art. 4 Sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui

Le sostanze attive di prodotti fitosanitari valutate nell'ambito dell'OPF¹⁰ o dell'OBioc¹¹ e in base all'articolo 3 e per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui sono elencate nell'allegato 3.

Art. 5 Livelli massimi per i residui per prodotti trasformati o mescolati

Se per un prodotto trasformato o mescolato non sono fissati livelli massimi per i residui nell'allegato 2, si applicano i livelli massimi per la materia prima tenuto conto della variazione dei livelli di residui di antiparassitari determinata dalla trasformazione o dalla mescolanza.

Art. 6 Nuova valutazione di livelli massimi esistenti per i residui

Se cambiano le condizioni quadro rispetto alla situazione esistente al momento della fissazione dei livelli massimi per i residui, l'USAV verifica i livelli massimi esistenti.

⁸ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l'UE.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

¹⁰ RS 916.161

¹¹ RS 813.12

Art. 7 Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera

¹ Su richiesta, l'USAV può fissare tolleranze all'importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.¹²

² La richiesta deve contenere:

- a. una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
 1. un riassunto,
 2. una motivazione,
 3. un indice della documentazione allegata e
 4. una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell'ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
- b. un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
- c. i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF¹³, nell'ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l'articolo 14 OBioc¹⁴, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.

Sezione 3: Superamento di livelli massimi per i residui**Art. 8** Divieto dell'immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento

¹ I prodotti che rientrano nell'allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:

- a. i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all'articolo 5;
- b. 0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell'allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell'allegato 3.

² ...¹⁵

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

¹³ RS 916.161

¹⁴ RS 813.12

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

³ In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:

- a. la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell'allegato 4;
- b. i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
- c. è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2.

Art. 9 Divieto di trasformazione e di mescolanza

I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l'articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.

Sezione 4: Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

Art. 10 Adeguamento degli allegati

¹ L'USAV adegua gli allegati 1–4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

² Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.

Art. 11 Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

¹ Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l'USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.

² Le direttive sono pubblicate in Internet.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 26 giugno 1995¹⁶ sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata.

¹⁶ [RU 1995 2893; 2002 955; 2005 5749; 2008 793, 4475, 6027; 2009 4741; 2011 1985; 2012 2147; 2013 4715; 2015 3219]

Art. 13 Disposizioni transitorie

Le sostanze attive autorizzate dall'Ufficio federale dell'agricoltura ai sensi dell'OPF¹⁷ e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.

Art. 13a¹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018

Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 13b¹⁹ Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

¹ Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.

Art. 13c²⁰ Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2022

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 26 settembre 2022 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 14 aprile 2023 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 13d²¹ Disposizione transitoria della modifica del 31 maggio 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 31 maggio 2023 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 1° gennaio 2024 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

¹⁷ RS 916.161

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1281).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 26 set. 2022, in vigore dal 15 ott. 2022 (RU 2022 563).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 31 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 289).

*Allegato I*²²
(art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui

1 Nota esplicativa

Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui all'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005²³. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

2 Nota esplicativa sull'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

Il fatto che un prodotto sia elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

3 Tabella

1	2	3	4	5
Codice	Categoria, gruppo o sottogruppo	Prodotto principale del gruppo o sottogruppo	Denominazione scientifica	Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR
	Pesci	Fegato di pesce Uova di pesce		Prodotto intero
	Crostacei			Prodotto intero
	Echinodermi			Prodotto intero
	Molluschi			Prodotto intero

²² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

²³ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

*Allegato 2*²⁴
(art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari²⁵

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU **2020** 2239). Aggiornato dal n. I cpv. 1 dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021 (RU **2021** 423), dal n. II cpv. 1 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022 (RU **2022** 563) e dal n. II dell'O dell'USAV del 31 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU **2023** 289).

²⁵ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/289> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 3²⁶
(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

1 Note esplicative

Alle sostanze attive di questa tabella non si applicano livelli massimi per i residui per l'impiego in prodotti fitosanitari o biocidi.

2 Tabella

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
1-decanolo	
Acetato di ammonio	
Aceto di sidro	
Aceto di vino	
Acidi grassi: acido decanoico	
Acidi grassi: acido eptanoico	
Acidi grassi: acido laurico	
Acidi grassi: acido oleico, incluso etiloleato	
Acidi grassi: acido ottanoico	
Acidi grassi: acido pelargonico	
Acidi grassi: C7-C20	
Acidi grassi: metilestere di acidi grassi	
Acido acetico	
Acido benzoico	
Acido folico	
Acido solforico argilla	
Adoxophyes orana GV	
Alcoli grassi / alcoli alifatici	
Alluminosilicato di sodio	
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	
Anidride carbonica	
<i>Aureobasidium pullulans</i>	
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , ceppo FZB24	
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> susp. Planatarum strain D747	
<i>Bacillus firmus</i>	

²⁶ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2239), dal n. I cpv. 2 dell'O dell'USAV del 30 giu. 2021 (RU 2021 423) e dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USAV del 26 set. 2022, in vigore dal 15 ott. 2022 (RU 2022 563).

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
<i>Bacillus subtilis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>aizawai</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israeliensis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i>	
<i>Beauveria bassiana</i>	
<i>Beauveria brongniartii</i>	
Benoxacor	
Bicarbonato di potassio	
Calcare	
Carbonato di calcio	
Cloquintocet-mexyl	
Cloridrato di trimetilammina	
<i>Coniothyrium minitans</i>	
COS-OGA	
Estratto di aglio	
Estratto di albero del tè	
Estratto di alghe marine	
Estratto di equisetto	
Estratto di ortica	
Estratto di quassia	
Etilene	
Eugenolo	
Farina fossile (terra diatomacea)	
Fosfato di ferro (III)	
Geraniolo	
Gibberellina	
<i>Glicladium catenulatum</i>	
<i>Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus</i>	
Heptamaloxyloglucan	
Ioduro di potassio	
Isoxadifen-etile	
Laminarina	
Latte scremato (latte magro)	
Maltodestrina	
Mefenpir-dietile	
<i>Metarhizium anisopliae</i>	
Metil nonil chetone	
<i>Oleum foeniculi</i> (olio di finocchio)	
Oli vegetali: citronnello	

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
Oli vegetali: eugenolo da essenza di garofano	
Oli vegetali: olio di colza	
Oli vegetali: olio essenziale di arancio	
Olio di eucalipto	
Olio di gaultheria	
Olio di menta	
Olio di menta verde	
Olio di paraffina (CAS 64742-46-7)	
Olio di paraffina (CAS 72623-86-0)	
Olio di paraffina (CAS 8042-47-5)	
Olio di paraffina (CAS 97862-82-3)	
Olio di sesamo raffinato	
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	
Pareti cellulari di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS117	
Pepe	
<i>Phlebia gigantea</i>	
<i>Photorhabdus luminescens</i>	
<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	
<i>Pseudomonas</i> sp. (DSMZ 13134)	
Repellenti: farina di sangue	
Repellenti: grasso di pecora	
Repellenti: olio di pesce	
Repellenti: tallolo	
Sabbia di quarzo	
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS02	
Siero di latte	
Silicato di alluminio (caolino)	
Solfato ferrico	
Solfato ferroso	
<i>Streptomyces griseoviridis</i>	
Terpenoid blend QRD 460	
Timolo	
Tiocianato di potassio	
Triioduro di potassio	
<i>Verticillium lecanii</i>	
Vino	
Virus della granulosa della capua	
Virus della granulosa della carpocapsa	
<i>Xenorhabdus bovienii</i>	

817.021.23

Derrate alimentari e oggetti d'uso

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
Zolfo	
Zucchero bianco	

Allegato 4
(art. 8 cpv. 3 lett. a)

Combinazioni di sostanza attiva e prodotto di cui all'articolo 11 capoverso 4 (fumiganti)

1 Nota esplicativa

In questa tabella sono elencate combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi per i residui di cui all'allegato 2 si applicano solo al momento della consegna al consumatore.

2 Tabella

1	2	3
Sostanza attiva	Prodotto di cui all'allegato 1	Codice dell'UE
Fosforo d'alluminio	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
Fosforo di calcio	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
Fosforo di magnesio	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
Fosfina	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000

1	2	3
Sostanza attiva	Prodotto di cui all'allegato 1	Codice dell'UE
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
Fluoruro di solforile	Frutta	0100000
	Cereali	0500000
Fosfuro di zinco	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000